

R.G n. 254/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione I<sup>^</sup> Civile, riunita in persona dei Magistrati

Dott. Domenico Tagliatela      Presidente

Dott. Cinzia      Balletti      Consigliere

Dott. Alberto      Valle      Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 7.2.2020, promossa con ricorso ex artt. 18 e 162 l.f.

da

reclamante

contro



e contro

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Venezia, in persona  
del Procuratore Generale

e contro

– resistenti –

In punto: opposizione ex artt. 18 l.f. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Conclusioni delle parti costituite:

per

*in via preliminare*, disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare  
fino alla pronuncia della sentenza di revoca del fallimento o di conferma dello stesso;  
*nel merito*, riformare/revocare il decreto del Tribunale di Padova emesso in data  
12.12.2019 e comunicato in data 8.1.2020, con il quale è stata dichiarata  
l'inammissibilità ex art. 162 l.f. del concordato preventivo di

nonché la contestuale sentenza dichiarativa del Fallimento

e per l'effetto trasmettere gli atti al Tribunale di Padova,



affinchè venga disposta ai sensi dell'art. 163 l.f. l'ammissione di Abaco 101 S.r.l. alla procedura di concordato preventivo n. 6/2019 C.P. *in ogni caso*, spese legali integralmente rifuse, *in via istruttoria*, si chiede che l'Ecc.ma Corte D'Appello adita voglia disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo delle procedure concordataria e fallimentare di

per FALLIMENTC

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni avversaria domanda, istanza od eccezione disattesa, - rigettare il reclamo, confermando la sentenza dichiarativa di fallimento; - con vittoria di spese, onorari e diritti.

Motivi della decisione

1. Con decreto in data 12.12.2019 il Tribunale di Padova dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo di \_\_\_\_\_ a socio unico (di seguito anche: \_\_\_\_\_) e con sentenza emessa in data 8.1.2020 ne dichiarava il fallimento ad istanza del Pubblico Ministero, di

Proposta e piano concordatari prevedevano in estrema sintesi una forma di continuità c.d. indiretta di esercizio dell'impresa, realizzata mediante: affitto dell'azienda alla controllata \_\_\_\_\_ verso un canone corrispettivo considerato 'finanza c.d. dinamica'; apporto di nuova finanza da parte della controllante attraverso la messa a disposizione della procedura di un area adibita a parcheggio, attigua al complesso immobiliare (cinema multisala) di proprietà della debitrice; vendita competitiva dell'immobile e dell'area a parcheggio con obbligo per



l'aggiudicatario di locare il bene all'affittuaria; cessione dei beni non funzionali alla attività d'impresa; destinazione dei flussi generati dalla continuità aziendale e della nuova finanza esterna - costituita sia dall'equivalente dell'apporto dell'area a parcheggio, sia dall'incremento di valore dell'immobile di proprietà per effetto della cessione unitaria - al pagamento dei creditori chirografari e privilegiati degradati, suddivisi in sette classi, con sottoposizione a falcidie nella misura del 92% dei creditori (inclusi i privilegiati degradati) ricompresi nelle classi da terza a settima.

Nel decreto d'inammissibilità del concordato, il tribunale:

a) richiamava le questioni e criticità ravvisate nella proposta con i provvedimenti interlocutori 25.3.2019 e 15.11.2019, segnatamente:

a.i) con il decreto 25.3.2019:

- in riferimento al contratto di affitto di azienda e alla c.d. nuova finanza dinamica, che non fosse sufficientemente spiegato, in quanto non prevedibile attesa l'assenza di una proposta di acquisto dell'immobile, il momento in cui il canone di affitto sarebbe venuto a ridursi per effetto della cessione del bene; inoltre, che non fosse sufficientemente chiarita la natura dell'impegno della newco di

destinare ai creditori di i presunti dividendi per € 412.000,00;

- quanto alla dismissione dei beni c.d. non strategici in quanto non funzionali all'attività d'impresa, tra i quali era ricompreso l'immobile il cui valore era stato indicato in € 2.000.000, che, in disparte la valutazione in ordine alla qualificazione della natura del concordato, vi era una forte sproporzione tra







fallimento, chiedendone la revoca con adozione dei conseguenziali provvedimenti, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

I) Illegittimità del decreto 12.12.2019 per mancanza delle asserite carenze dell'attestazione.

La reclamante deduce:

- i) la contraddittorietà, illogicità ed erroneità del decreto impugnato che, nel dichiarare inammissibile la proposta per incompletezza dell'attestazione, avrebbe confuso - a dire della esponente - tra l'attestazione ex art. 160 comma secondo l.f. e quella ex art. 161 terzo comma l.f., e nel richiamare i profili di inammissibilità già evidenziati nei decreti precedenti istruttori, non avrebbe preso in considerazione le integrazioni e difese svolte dalla proponente;
- ii) la novità delle censure rivolte dal tribunale, per la prima volta nel decreto d'inammissibilità 12.12.2019, alla relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f.;
- iii) che non era compito dell'attestatore ex art. 161, terzo comma, l.f., esprimere valutazioni circa la convenienza della proposta concordataria in continuità rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto in particolare delle possibili azioni risarcitorie e revocatorie;
- iv) in subordine, che l'attestatore aveva comunque compiuto tali valutazioni nella relazione integrativa, concludendo per la permanente convenienza del concordato proposto da



v) che neanche il debitore proponente ha l'obbligo di compiere tale valutazione circa l'esperibilità di azioni risarcitorie/recuperatorie, poichè essa spetta al commissario giudiziale;

vi) che neppure la relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., deve contenere una valutazione circa la convenienza della proposta concordataria;

vii) che, diversamente da quanto assunto dal tribunale, non emergeva in modo evidente la sussistenza di elementi di responsabilità a carico di amministratori e liquidatori di

viii) che l'alternativa liquidatoria non era, in concreto, conveniente, tenuto conto della comparazione tra il possibile ricavo dell'azione di responsabilità e la nuova finanza generata dalla continuità;

ix) che la declaratoria d'inammissibilità avrebbe dovuto essere preceduta da una puntuale censura sulla relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., ciò che avrebbe eventualmente anche consentito alla proponente di apportare modifiche al piano.

II) Omessa motivazione e conseguente illegittimità del provvedimento di inammissibilità del concordato preventivo, in relazione ai profili di inammissibilità evidenziati nei precedenti decreti.

La reclamante deduce preliminarmente l'omessa e/o apparente motivazione del decreto 12.12.2019 che, limitandosi a richiamare genericamente i decreti precedentemente emessi senza prendere posizione sui chiarimenti difensivi presentati





da non consentirebbe il controllo delle ragioni poste a base della declaratoria di inammissibilità, così ledendo il diritto di difesa.

Nel merito, deduce l'infondatezza dei profili d'inammissibilità evidenziati nei suddetti decreti, segnatamente:

2.1) quanto al decreto 21.3.2019:

- i) il termine stimato di 18 mesi per la cessione dell'immobile era da intendersi quale termine minimo, decorrente dalla data di riferimento della situazione patrimoniale (31/12/2018). Qualora la cessione del compendio immobiliare fosse avvenuta in una data successiva ai 18 mesi ipotizzati, ciò si sarebbe risolto in un miglioramento delle previsioni di piano, in quanto la proponente avrebbe conseguito maggiori proventi a titolo di canoni d'affitto d'azienda a miglior soddisfacimento dei creditori;
- ii) esercitava in qualità di socio unico attività di direzione e coordinamento sull'affittuaria ed era perciò in grado di assicurare il rispetto da parte della controllata degli impegni da questa assunti, in particolare di distribuire al socio unico gli utili d'esercizio maturati di anno in anno fino alla fusione per incorporazione della controllata nella controllante, onde destinarli alla soddisfazione dei creditori di secondo le previsioni del piano concordatario, nonché a non compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione degli organi della procedura di al fine di evitare sensibili scostamenti rispetto alle previsioni di *business plan*;
- iii) la cessione dell'immobile, destinato a multisala cinematografica, era resa possibile esclusivamente dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, in ragione



dell'obbligo per il terzo aggiudicatario di concludere il contratto di locazione commerciale con l'affittuaria dell'azienda

Il piano prevedeva la continuità qualitativa della gestione caratteristica della proponente, essendo indifferente che l'attività d'impresa di multisala cinematografica si svolgesse in immobile di proprietà o condotto in locazione ed essendo consentita nel concordato in continuità la liquidazione di beni non funzionali, anche laddove le risorse ritraibili dalla continuità aziendale avessero a risultare di molto inferiori alle risorse provenienti dai cespiti liquidabili;

iv) l'obbligo per il terzo aggiudicatario della procedura competitiva di vendita del complesso immobiliare (immobile di proprietà di ed area a parcheggio messa a disposizione da di locare il compendio a

era compatibile con il meccanismo delle vendite competitive nel concordato preventivo, costituiva il presupposto per garantire la prosecuzione dell'attività d'impresa tramite la *newco* e quindi l'esecuzione del piano concordatario, garantiva la cedibilità dell'immobile di proprietà di altrimenti in sé incedibile senza parcheggio e senza una destinazione commerciale fruibile;

2.2) quanto alla finanza esterna ed alla destinazione del surplus concordatario (oggetto dei chiarimenti richiesti dal tribunale all'udienza 9.5.2019):

i) gli utili generati dalla prosecuzione dell'attività d'impresa da parte della *newco* costituivano "capitale autoprodotta" di pertanto non potevano considerarsi parte del patrimonio di non dovevano essere messi per intero a disposizione dei creditori sociali ed erano liberamente distribuibili ai creditori



concorsuali senza obbligo di rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione di cui agli artt. 2740-2741 c.c.;

2.3) quanto al decreto 15.11.2019:

i) nel ricorso del 21.2.2019 e nell'allegata attestazione era stato dato conto delle cause della crisi, da individuarsi nella mancata effettuazione degli investimenti periodici, per il riammodernamento delle sale cinematografiche, per la straordinaria manutenzione ed altri; nei costi afferenti alla c.d. "digitalizzazione" delle sale cinematografiche, che avevano richiesto ingenti risorse finanziarie senza produrre un sensibile aumento della clientela;

ii) la "nota al piano economico-finanziario 2019-2023" allegata al ricorso evidenziava gli elementi di *discontinuità* che caratterizzavano il nuovo corso della gestione da parte della controllata e dava conto degli elementi a sostegno della fattibilità del piano, confermata anche dall'attestatore;

iii) nelle note d'integrazione alla perizia di stima ed all'attestazione erano espliciti gli elementi che rendevano appetibile l'investimento immobiliare di acquisto del multisala, con il contratto di locazione commerciale in essere;

iv) il piano conteneva specifica valutazione e stanziamento sia dei costi specifici di liquidazione, sia delle spese generali.

4. Nel procedimento si è costituita la curatela del Fallimento in liquidazione, che ha chiesto il rigetto del reclamo, richiamandone in via preliminare l'effetto devolutivo pieno e deducendo nel merito:



i) l'inesistenza nell'attestazione ex art. 161, terzo comma, l.f., di un autonomo giudizio sulla fattibilità del piano;

ii) l'implausibilità del piano, in conseguenza dell'insufficiente analisi tanto delle cause della crisi quanto dei correttivi pianificati al fine di consentirne il superamento;

iii) la sussistenza di ulteriori elementi che minavano la fattibilità e comunque l'ammissibilità del piano, segnatamente: - la capacità economica di di sostenere gli impegni previsti dal piano; - la contrarietà alla regola di postergazione ex art. 2467 c.c. della previsione di piano relativa al soddisfo del credito di

- le compensazioni infragruppo di crediti postergati ex 2467 c.c., taciute ai creditori e non rilevate dall'attestatore; - l'esecuzione di pagamenti per conto di

con compensazione del credito derivante dalla rivalsa, in violazione della par condicio; - la riscossione o rateizzazione di crediti commerciali da parte della

proponente, su cui il piano non forniva informazioni; - la insufficiente/non corretta informazione circa i servizi di ristorazione all'interno del cinema multisala, pure

considerati strategici per l'attuazione del piano; iv) l'omessa/insufficiente comparazione con lo scenario liquidatorio fallimentare; v) la lacunosità della

rappresentazione del quadro delle responsabilità degli organi sociali nella causazione della crisi; vi) la violazione dell'ordine legale delle cause di prelazione, conseguente

alle previste modalità di soddisfacimento dei creditori. In particolare, la curatela sostiene che non costituiscono flussi reddituali generati dalla continuità, sibbene

crediti già entrati o destinati ad entrare nel patrimonio della debitrice, i canoni d'affitto dell'azienda, i dividendi sugli utili della gestione dell'affittuaria, il



corrispettivo atteso dalla vendita del parcheggio, il maggior corrispettivo atteso dalla vendita dell'immobile.

5.

parti del procedimento prefallimentare, ritualmente notificati, sono rimasti contumaci.

Il reclamo è stato notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

6. Le parti costituite hanno depositato, nei termini loro concessi, note difensive.

7. Il reclamo è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

8. L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento che faccia seguito ad un provvedimento d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, comporta il riesame delle questioni concernenti l'ammissibilità della procedura concorsuale minore, pure ove esse non abbiano costituito oggetto di specifica trattazione nel procedimento di primo grado (Cass. 22.6.2016, n. 12964; Cass. 25.1.2018, n. 1893; Cass. 28.4.2021, n. 11216), esclusi soltanto i fatti venuti ad esistenza successivamente alla pronuncia del tribunale (Cass. 15.11.2016, n. 23264).

9. Si è affermato in giurisprudenza, a partire da Cass. S.U. 23.1.2013, n. 1521, l'orientamento secondo cui "In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità



economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato” (Cass. 6.11.2013, n. 24970); orientamento ribadito anche con riferimento al concordato preventivo con continuità aziendale (cfr., tra le altre, Cass. 7.4.2017, n. 9061: “In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, nel senso che, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta). Tali principi vengono maggiormente in rilievo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall., laddove la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che



essere funzionale”). Nello stesso solco, tra le più recenti, Cass. 28.4.2021, n. 11216: “In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo”).

10. La crisi imprenditoriale di \_\_\_\_\_ – che ha origine risalente nel tempo, se è vero che la società è stata messa in liquidazione ancora nel 2012 - è legata alla difficile situazione del settore di mercato (offerta cinematografica multisala) in cui la debitrice operava (cfr. perizia Buttignon, all. 4 sub 18, fascicolo reclamante, in particolare par. 2.2., pagg. 12-15), confermata dai risultati negativi degli ultimi esercizi prima della richiesta d'accesso alla procedura, salva l'inversione di tendenza dell'esercizio 2018. A fronte di una situazione di crisi, legata a fattori generali di mercato ed alla debolezza finanziaria del soggetto imprenditoriale, che non può dunque essere considerata come originata da fattori contingenti ma che presenta carattere strutturale, il piano concordatario propone in sostanza il superamento della crisi mediante una ristrutturazione aziendale e la sostanziale continuazione dell'attività – attraverso il nuovo veicolo societario affittuario dell'azienda, destinato a fondersi nel medio-breve periodo con l'affittante – capace di generare utili destinati,



unitamente al ricavato dalla liquidazione dei cespiti non essenziali (essenzialmente, l'immobile di proprietà) al soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Senonchè, gli elementi di discontinuità, che avrebbero dovuto segnare l'inversione di tendenza ed il ritorno della gestione in territorio utile (assunto su cui si fonda l'intero piano-proposta), quali risultano indicati nel piano economico finanziario della newco affittuaria dell'azienda (all. 4 sub 18 cit.) - risultano connotati da margini ampi di aleatorietà (così è a dire per il "mantenimento dei ricavi al livello corrispondete all'estremo superiore dell'intervallo registrato negli ultimi anni, grazie all'ampliamento del bacino d'utenza nell'area che si estende verso la provincia di Rovigo" nonchè per "canoni di locazione del cinema multisala coerenti con lo stato dell'immobile e con le prospettive di redditività del business relativo all'attività cinematografica"), ovvero affatto generici ed indeterminati (così è a dire per la "maggiore organizzazione nella gestione del personale e dei relativi costi", nonchè per "livelli di manutenzione e di investimento volti al mantenimento della struttura e dell'offerta nelle condizioni attuali e non a un rinnovo significativo dei locali e della proposta del valore").

La capacità di tali elementi, nell'ambito di una sostanziale identità delle caratteristiche del prodotto commerciale offerto, di generare utili, non solo da reinvestire nell'azienda onde consentirle di stare al passo con le frequenti innovazioni richieste dal settore di mercato in cui opera, ma da destinare anche al soddisfacimento dei creditori concorsuali, è in tali condizioni non plausibile.





Peraltro, la nota (e non ancora completamente superata) congiuntura economico-sanitaria che ha colpito anche il nostro Paese a partire da inizio 2020, con le altrettanto note ricadute in particolare nel settore dell'intrattenimento, pur se sopravvenuta alla pronuncia gravata, non consente di assumere valutazioni positive in ordine alla concreta possibilità del piano di raggiungere, sotto tale profilo, i risultati prefigurati.

12. Ulteriore elemento di criticità non può non essere ravvisato nella liquidazione del compendio immobiliare. In disparte le problematiche, pure evidenziate dalla curatela fallimentare, legate alla vendita dell'immobile unitamente al terreno (di proprietà di terzi) destinato a parcheggio pertinenziale, va rilevato come l'imposizione al prospettivo acquirente – quale condizione di partecipazione alla programmata vendita competitiva – dell'obbligo di sottoscrivere un contratto di locazione con l'affittuaria dell'azienda, imponendo un limite preventivo alla facoltà di disposizione e godimento dell'aggiudicatario, costituisca un elemento oggettivamente capace di incidere sull'appetibilità del cespite, scoraggiando la presentazione di offerte. Offerte che, in effetti, non hanno assistito la presentazione del ricorso né risulta siano state successivamente presentate (a tacere, anche per tale aspetto, della situazione congiunturale generale sopra cennata). Sicchè risulta indimostrato l'assunto della reclamante, secondo cui l'insuccesso negli anni dei tentativi di collocare l'immobile sul mercato sarebbe legato per un verso all'eccessivo valore di stima del bene (osservandosi al proposito che il prezzo base d'asta in seguito agli esperimenti di vendita in sede di esecuzione forzata non si discosta significativamente da quello



stabilito nel piano), per altro verso all'indisponibilità di una più vasta area a parcheggio (elemento peraltro di relativo interesse per il prospettivo acquirente, vincolato ad affittare il compendio e perciò solo indirettamente e latamente interessato alle migliori prospettive di redditività dell'attività imprenditoriale legate, secondo la proponente, alla disponibilità del parcheggio).

13. Incide sulla fattibilità giuridica del piano la inclusione nella c.d. 'nuova finanza' - atta negli intendimenti della proponente a generare una massa di manovra destinata al soddisfo del ceto creditorio al di fuori del vincolo del rispetto delle cause legittime di prelazione - dei flussi provenienti dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, sotto forma di canoni dovuti dall'affittuaria dell'azienda, sia di dividendi futuri generati - negli auspici della proponente - dagli utili della gestione. Si tratta infatti di voci entrambe non neutre rispetto al patrimonio di del quale costituiscono invece componenti attive, in quanto crediti rinvenienti da atti dispositivi di beni (canoni di affitto) o inerenti a diritti di partecipazione (dividendi) già in esso ricompresi. Altrettanto, ad avviso del collegio, è a dirsi quanto al maggior valore del compendio immobiliare di proprietà, che il piano prevede derivare dalla vendita congiunta con il parcheggio pertinenziale, stante che - anche a voler attribuire a tale 'maggiore valore' la qualità di apporto finanziario (pur non essendo assimilabile ad una forma di 'finanziamento' in senso tecnico) - l'apporto si tradurrebbe in un incremento di valore e, quindi, di prezzo, di un bene facente pur sempre parte del patrimonio della debitrice.



14. Infine, elemento ulteriore di inammissibilità del concordato è costituito dall'insufficiente apporto informativo/valutativo offerto dall'attestazione ex art. 161, terzo comma, l.f.

“In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il giudice ha il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori” (Cass. 9.3.2018, n. 5825).

L'attestazione (doc. 4, sub All. A, fascicolo reclamante) contiene, in punto verifica di fattibilità del piano in continuità (cfr. Par. 4), un'esposizione largamente descrittiva del piano economico finanziario dell'affittuaria dell'azienda

(doc. 18 cit.), limitandosi a validarne gli esiti in termini di c.d. *negative assurance*, senza condurre più approfondite indagini e verifiche, e quindi tradurle in elementi informativi completi ed utili ai creditori per compiere adeguatamente le proprie valutazioni ed assumere consapevolmente il rischio di fattibilità economica del concordato.

Allo stesso modo, la relazione giurata ex art. 160, secondo comma, l.f., predisposta dallo stesso professionista attestatore, si limita a validare senza alcun approfondimento critico le stime del compendio mobiliare e – per quanto più importa ai fini delle sorti del concordato – immobiliare, operate dal perito della proponente.



15. Al rigetto, per le ragioni esposte, del reclamo, consegue la tassazione in capo alla reclamante delle spese della curatela fallimentare, alla cui liquidazione si provvede in dispositivo. Nulla quanto alle parti non costituite.

p.q.m.

1) rigetta il reclamo;

2) condanna la ricorrente a rifondere alla curatela del Fallimento

    e spese del giudizio, che liquida in euro 9.515,00 per competenze, oltre 15% spese generali, Cassa ed Iva come per legge.

Ricorrono i presupposti per il pagamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

Così deciso in Venezia, 26 maggio 2021

Il Presidente

Domenico Tagliatela

Il Consigliere Est.

Alberto Valle

